



4 Novembre 2007, Voltana (RA), via Boschetto n° 10 , si riuniscono:

Nicolas Galeotti; Denis Guerrini; Antonella Viroli; Nadia Marangoni; Antonio Galeotti; per costituire l'Associazione, definirne e approvarne lo statuto, fondando l'Associazione Culturale AmbientARTi.

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### **Art. 1: DENOMINAZIONE**

È costituita l'Associazione denominata: Associazione Culturale AmbientARTi.

### **Art. 2: SEDE**

L'Associazione ha sede in Voltana (RA), 48028 via Boschetto n° 10.

### **Art. 3: OGGETTO E SCOPO**

L'Associazione è apartitica, apolitica e senza fini di lucro. Il suo scopo principale consiste:

- Di svolgere attività artistiche e culturali in senso globale;
- La promozione, la diffusione e la circolazione delle notizie relative alle diverse forme artistiche, in ambito Nazionale e non, sia mediante supporti cartacei, che con altri media, quali internet ed altro che possa promuovere l'attività, in modo da collegare quanti interessati a vario titolo alla loro conoscenza.
- Intende inoltre promuovere l'interscambio culturale tra le varie arti, a tutti i livelli istituzionali organizzando, e promuovendo eventi finalizzati allo sviluppo delle arti.
- Inoltre l'Associazione potrà svolgere qualunque altro tipo di attività, purchè volta al conseguimento delle finalità sociali.

Si è sentito l'esigenza di costituire l'Associazione Culturale AmbientARTi con finalità e filosofia di apertura globale a tutte le forme artistiche, senza limiti o vincoli di accesso.

AmbientARTi è quindi un'Associazione che include e non esclude, che tende a superare le barriere elevate fra arti.

AmbientARTi è anche inteso come liberarti da un sistema blindato, dove le logiche dell'interesse a volte superano quelle creative.

AmbientARTi è rivolto a tutte le persone che continuano a sognare attraverso la loro creatività.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee dei soci; potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

### **Art. 4: PATRIMONIO ED ENTRATE**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di euro 200 (duecentoeuro).

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- da contributi di Enti pubblici o privati;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'adesione all'Associazione non comporta per i soci fondatori obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione ed in particolare non crea quote indivise trasmissibili a terzi.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### **Art. 5: SOCI**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

Sono soci le persone che riconoscendosi negli scopi dell'Associazione ne faranno richiesta all'Assemblea tramite espressa domanda.

In presenza di inadempienza degli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, il socio può essere escluso con delibera motivata dall'Assemblea. Nel caso che l'escluso non ne condivida le ragioni può adire all'arbitro di cui al presente statuto, in tal caso l'efficacia è sospesa sino al pronunciamento.

#### **Art. 6: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci fondatori;
- il presidente dell'Associazione;
- Il segretario;
- Il consiglio direttivo;
- il tesoriere.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 7: L'ASSEMBLEA**

È composta dai soci fondatori dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, e quando necessario provvede a:

- nominare il presidente dell'Associazione;
- nominare il segretario;
- il consiglio direttivo;
- nominare il tesoriere;
- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- deliberare sulle modifiche del presente statuto ed approvare eventuali regolamenti che disciplinano l'attività;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione;
- deliberare lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o di pubblico interesse;

L'Assemblea è convocata dal presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci aderenti.

Ogni socio fondatore ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'astensione si computa come voto negativo.

Per le modifiche statutarie, la destinazione degli utili, la nomina del presidente, del segretario e del tesoriere, occorre il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Per le delibere di scioglimento e di destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

L'Assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona indicata dalla stessa Assemblea.

#### **Art. 8: IL PRESIDENTE**

Al presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti. Al presidente spetta l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea.

#### **Art. 10: IL TESORIERE**

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predisponde da un punto di vista contabile il bilancio.

#### **Art. 11: IL BILANCIO**

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.

#### **Art. 12: AVANZI DI GESTIONE**

All'Associazione è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo imposizioni di legge e salvo che essi vadano a compensare l'opera svolta dai soci fondatori. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

#### **Art. 13: SCIOGLIMENTO**

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di Pubblica utilità, salvo diversa imposizione di legge.

#### **Art. 14: CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti.

#### **Art. 15: LEGGE APPLICABILE**

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile ed in subordine alle norme del Libro V del Codice Civile.

*AmbientARTi*